

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt - PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO

PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 - 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

Decreto ingiuntivo:

l'insussistenza della nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità

della firma del magistrato e

l'onere di specifica contestazione ex art. 167, primo comma c.p.c.

per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge

n. 353/1990

La recentissima sentenza del Tribunale civile di Nola dell'11/03/2014 ha stabilito importanti principi in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, la suddetta sentenza ha affermato l'insussistenza della

nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità della firma del magistrato e l'onere di specifica contestazione ex art. 167, primo comma c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353/1990.

Infatti, si legge testualmente nella suddetta sentenza, tra l'altro:

<< ... Non può trovare accoglimento il primo motivo di opposizione con il quale l'opponente contesta la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per illeggibilità della firma del magistrato che ha emesso il decreto.

In primo luogo va rilevato che dall'intestazione del decreto risulta l'unico dato (insieme al numero di decreto ingiuntivo) necessario al fine di consentire all'opponente di proporre validamente l'opposizione e di dunque esercitare il proprio diritto di difesa, e cioè quale fosse l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento; sul decreto ingiuntivo vi è inoltre il timbro del cancelleria con indicazione del nominato cancelliere che ha attestato il deposito del provvedimento; sulla copia del ricorso per decreto ingiuntivo con decreto notificati vi sono quindi indicati gli estremi del numero del decreto ingiuntivo, del numero di cronologico nonché del numero di iscrizione del procedimento monitorio al ruolo generale. In conclusione non possono esservi dubbi di sorta sulla legittimità e sulla provenienza del provvedimento impugnato e l'opponente, ove ne avesse avuto la necessità, sulla base dei suddetti estremi avrebbe potuto senza problemi risalire al nominativo del magistrato che ha emesso il decreto opposto, senza che comunque tale dato possa aver in alcun modo limitato il proprio diritto di difesa.

Nel merito l'opponente non ha contestato né di aver ricevuto le forniture richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo, né l'importo maturato per le forniture in parola.

Entrambi i suddetti elementi, posti a base della domanda proposta in via monitoria, devono pertanto ritenersi come non contestati e dunque come pacifici e non bisognosi di prova.

Come chiarito dalla Suprema Corte l'onere di specifica contestazione introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, per cui i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19-08-2009, n. 18399; Cass. 05-03-2009, n. 5356). Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. Civ. impone pertanto di concludere che, solo in caso specifica contestazione e tempestiva contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18-05-2011, n. 10860).

Tale principio è applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. per tutte Cass. 19-10-2006, n. 22489; Cass., sez. un., 07-07-1993, n. 7448). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume difatti la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perchè è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente - il quale assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato e di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. per tutte Cass. 24-11-2005, n. 24815; Cass. 29-03-2004, n. 6202; Cass. 21-06-2004, n. 11483).

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza, l'onere di specifica contestazione trova inoltre applicazione anche per quanto concerne la correttezza della determinazione delle somme dovute, avendo, la contestazione dell'esattezza del calcolo del credito maturato una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, nell'ambito di un sistema di preclusioni diretto

a conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. in tal senso Cass., sez. lav., 18-02-2011, n. 4051 nonchè Cass. sez. III 25-05-2007, n. 12231).

In conclusione, non avendo l'opponente specificamente contestato i fatti costitutivi posti a base della domanda proposta dall'opposto, gli stessi vanno considerati come non controversi e non bisognosi di una specifica prova.

Nel merito l'opponente, al fine di paralizzare la domanda proposta in via monitoria, deduce che in realtà tra le parti sarebbe intervenuta una transazione in forza della quale, a definizione di ogni pendenza relativa alla fornitura oggetto di causa, l'opponente avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell'importo di euro ..., il quale sarebbe stato regolarmente effettuato con rinvio di un assegno bancario di pari importo.

Senonché l'opponente non ha fornito la prove della dedotta transazione, la quale andava necessariamente provata per iscritto ai sensi dell'art. 1967 c.c., né tanto meno l'esistenza di detta transazione è stata confermata dall'opposto in sede di interrogatorio formale.

Né l'opponente ha fornito la prova, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., del pagamento degli importi dovuti per la fornitura oggetto di causa; il mancato pagamento della fornitura è del resto confermato dal possesso da parte dell'opposto dell'originale dell'assegno di euro ... - corrispondente a quello richiamato dall'opponente nelle proprie difese - il quale evidentemente non è stato onorato

dall'opponente, altrimenti lo stesso non sarebbe nella disponibilità di parte opposta.

Per tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione proposta non può che essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n ...

Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 140/2012, vengono liquidate come da dispositivo ... >>.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it